

REGOLAMENTO DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

(Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2016/278 del 21.12.98, modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 151 del 24.03.03 e n. 2 del 23.01.2017, modificato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 88 del 16/12/2024)

INDICE

Titolo I – Principi Generali

Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento

Art. 2 - Ambito di applicazione

Titolo II – Il Procedimento

Art. 3 – Criteri generali

Art. 4 – Avvio del procedimento

Art. 5 – Istanza del contribuente

Art. 6 – Contraddittorio con il contribuente

Art. 7 – Conclusione del procedimento

Titolo III – Effetti della definizione

Art. 8 – Effetti tributari

Art. 9 – Esercizio dell'ulteriore attività accertatrice

Titolo IV – Versamenti

Art. 10 – Modalità di versamento delle somme dovute

Titolo V – Disposizioni finali e transitorie

Art. 11 – Disposizioni finali

Titolo I Principi generali

Art. 1

Oggetto e finalità del regolamento

1. Per l'instaurazione di un migliore rapporto con i contribuenti improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento di prevenzione e deflazione del contenzioso, il Comune disciplina nel proprio ordinamento, ai sensi dell'art. 50 della L. 449/1997, l'istituto dell'accertamento con adesione.
2. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione in contraddittorio col contribuente, sulla base dei criteri dettati dal D.Lgs. 218/1997 e s.m.i. e delle disposizioni del presente regolamento.
3. Per contribuente s'intendono tutte le persone fisiche e giuridiche soggetti passivi d'imposta, tassa o tributo comunale.

Art. 2

Ambito di applicazione

1. L'accertamento con adesione si applica a tutti i tributi di pertinenza della Direzione Risorse Finanziarie e l'ambito oggettivo può riguardare qualsiasi aspetto dell'accertamento.
2. Esulano dal campo applicativo dell'istituto tutte le fattispecie nelle quali l'esistenza dell'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi o di cui ne è prevista l'esclusione nei regolamenti di ciascuna entrata.
3. In sede di contraddittorio gli uffici dovranno operare, nei casi concreti, una attenta valutazione del rapporto costi-benefici dell'operazione, tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, nonché degli oneri e del rischio di soccombenza di un eventuale contenzioso.
4. Resta fermo il ricorso all'autotutela per rimuovere, in tutto o in parte, gli atti di accertamento rivelatisi illegittimi o infondati.
5. Con riferimento ai tributi per i quali vi siano più coobbligati, l'accertamento può essere definito con adesione anche di uno solo degli obbligati.
6. La presentazione dell'istanza anche da parte di un solo obbligato comporta che:
 - a. l'ufficio deve inviare l'invito a comparire di cui all'art. 4 del presente regolamento a tutti i soggetti obbligati;
 - b. per tutti i coobbligati, i termini per l'impugnazione dell'avviso di accertamento innanzi alla Corte di giustizia tributaria e per la riscossione delle imposte in pendenza di giudizio è sospesa per un periodo di 90 giorni.
7. La presentazione del ricorso da parte di uno dei coobbligati non esclude dal procedimento con adesione gli altri coobbligati non ricorrenti.

Titolo II Il procedimento

Art. 3

Criteri generali

1. La definizione dell'accertamento con adesione spetta al Funzionario responsabile dell'entrata o, in sostituzione, al Direttore delle Risorse Finanziarie.
2. L'istruttoria farà carico all'ufficio cui corrisponde il tributo interessato all'accertamento con adesione.
3. Il procedimento può essere attivato, oltreché d'ufficio:
 - a. su istanza del contribuente:

- a1. nei casi in cui sussiste l'obbligo del contraddittorio preventivo, entro 30 giorni dalla comunicazione dello schema di atto oppure, in alternativa all'ipotesi precedente, entro 15 giorni dalla notifica del successivo avviso di accertamento;
- a2. nei casi in cui non si applica il contraddittorio preventivo, anteriormente all'impugnazione dell'avviso di accertamento innanzi alla Corte di giustizia tributaria, entro il termine per la proposizione del ricorso;
- b. di comune accordo tra le parti, all'esito delle osservazioni presentate dal contribuente nel contraddittorio preventivo, laddove emergano i presupposti per un accertamento con adesione.

Al contribuente è altresì attribuita la facoltà di richiedere all'ufficio la formulazione di una proposta di accertamento ai fini dell'eventuale definizione a seguito di accessi, ispezioni o verifiche, richieste di chiarimenti, inviti a trasmettere atti o documenti effettuati direttamente o da terzi incaricati dall'Amministrazione comunale ai sensi della normativa vigente in materia di tributi locali.

Art. 4

Avvio del procedimento

1. L'avvio del procedimento di adesione si realizza attraverso l'invio al contribuente di uno specifico invito nel quale devono essere indicati:
 - a. i periodi d'imposizione suscettibili di accertamento;
 - b. il giorno e il luogo della comparizione anche con modalità telematiche per definire l'accertamento con adesione;
 - c. gli elementi rilevanti ai fini dell'accertamento in possesso dell'ufficio e la quantificazione degli importi dovuti.
2. Tale invito sarà comunicato al contribuente anche telefonicamente o telematicamente.
3. Qualora tra la data di comparizione e quella di decadenza dell'Amministrazione dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrano meno di 90 giorni, in deroga al termine ordinario, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo è automaticamente prorogato di 120 giorni.
4. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte del Comune non riveste carattere di obbligatorietà.

Art. 5

Istanza del contribuente

1. Nei casi indicati all'articolo 3 del presente regolamento, il contribuente può attivare il procedimento mediante la presentazione di una istanza in carta libera.
2. L'istanza deve contenere:
 - i dati del contribuente, tra cui i recapiti telefonici e gli indirizzi di posta elettronica (certificata ed ordinaria);
 - i riferimenti all'atto accertativo o ai periodi e tributi cui si riferisce l'attività di accesso, ispezione e verifica;
 - l'indicazione chiara ed esaustiva delle motivazioni che lo hanno indotto a presentarla e gli specifici elementi probatori, a supporto della sua posizione nei confronti dell'Amministrazione.
3. L'istanza deve essere presentata alla Direzione Risorse Finanziarie mediante PEC o con consegna diretta o a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
4. Dalla data di presentazione dell'istanza da parte del contribuente, i termini per l'impugnazione dell'atto davanti alla Corte di giustizia tributaria sono sospesi:

- in caso di avviso di accertamento soggetto all'obbligo del contraddittorio preventivo preceduto dalla comunicazione dello schema di atto, per un periodo di 30 giorni;
- in caso di avviso di accertamento non soggetto all'obbligo del contraddittorio preventivo, per un periodo di 90 giorni.

La sospensione non opera se l'istanza è dichiarata inammissibile in quanto tardiva o relativa a materia che esula dal campo applicativo dell'istituto.

Per i termini di impugnazione si deve considerare anche la sospensione feriale prevista dalla L. n. 742/1969.

5. L'impugnazione dell'atto comporta rinuncia all'istanza di accertamento con adesione.

6. L'ufficio competente alla gestione della rispettiva entrata, entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza del contribuente, ha facoltà di formulare l'invito a comparire di cui al precedente articolo 4.

7. La formulazione dell'invito non comporta alcun obbligo di definizione dell'accertamento da parte dell'ufficio, che dovrà attentamente valutare, caso per caso, l'idoneità degli elementi forniti dal contribuente a rideterminare la pretesa dell'ufficio.

Art. 6

Contraddittorio con il contribuente

1. La fase del contraddittorio con il contribuente assume particolare rilevanza ai fini della completezza dell'intero iter procedimentale dell'accertamento con adesione.

2. Per ciascun incontro viene redatta una sintetica verbalizzazione, in cui verrà preso atto, tra l'altro, della documentazione eventualmente prodotta dal contribuente e delle motivazioni addotte.

3. Nel verbale sarà altresì precisato se il contribuente è rappresentato, presso l'ufficio, da un procuratore generale o speciale con le modalità previste dall'art. 63 del DPR 600 del 1973. In tal caso copia della procura sarà acquisita agli atti del procedimento.

4. Eventuali motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito saranno prese in considerazione da parte dell'ufficio interessato solo se avanzate entro la suddetta data.

5. La mancata comparizione del contribuente nel giorno individuato nell'invito di cui al precedente articolo 4 comporta la rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.

6. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato istanza di accertamento con adesione successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento che sia stato preceduto dal contraddittorio preventivo, il Comune, ai fini dell'accertamento con adesione, non è tenuto a prendere in considerazione elementi di fatto diversi da quelli dedotti con le eventuali osservazioni presentate dal contribuente in sede di contraddittorio preventivo e comunque da quelli che costituiscono l'oggetto dell'avviso di accertamento.

Art. 7

Conclusione del procedimento

1. Dopo la fase del contraddittorio o contestualmente, viene redatto l'atto di accertamento con adesione. Tale atto deve essere sottoscritto:

- a) dal contribuente o da un suo procuratore generale o speciale;
- b) dal Funzionario responsabile dell'entrata.

Gli elementi essenziali dell'atto di definizione sono i seguenti:

- a) l'indicazione degli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda; in particolare dovrà essere evidenziato quanto dichiarato dal contribuente, quanto proposto in rettifica dall'ufficio e quanto definito in contraddittorio;
- b) la liquidazione del maggior tributo, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione;

- c) le modalità di pagamento.
2. La definizione si perfeziona con il versamento, entro venti giorni dalla sottoscrizione dell'atto, delle intere somme dovute ovvero, in caso di pagamento rateale, con il versamento della prima rata.
3. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o, in caso di pagamento rateizzato, della prima rata, il contribuente deve far pervenire all'ufficio la quietanza/attestazione di pagamento.

Titolo III Effetti della definizione

Art. 8

Effetti tributari

1. L'accertamento definito con adesione:
- a. - non è soggetto a impugnazione da parte del contribuente;
 - b. - non è modificabile o integrabile da parte dell'ufficio, fermo restando quanto previsto dall'art. 9 del presente regolamento in ordine ai presupposti e ai limiti dell'ulteriore attività di accertamento;
 - c. - comporta la riduzione delle sanzioni ad un terzo del minimo previsto dalla legge per le violazioni concernenti il tributo o il contenuto delle dichiarazioni relative al periodo di imposta;
 - d. - può essere corretto se presenta errori materiali o di computo.
2. Il perfezionamento della definizione ha effetto ai soli fini del tributo che ha formato oggetto di accertamento e determina l'inefficacia dell'atto accertativo o di rettifica notificato.
3. Non sono comunque riducibili le sanzioni irrogate con atto diverso da quello con il quale viene definito l'accertamento dei tributi.

Art. 9

Esercizio dell'ulteriore attività accertatrice

1. L'intervenuta definizione con adesione dell'accertamento non esclude la possibilità per l'ufficio di notificare al contribuente altri avvisi di accertamento relativi alla stessa annualità aventi oggetti impositivi ulteriori e distinti ai sensi dell'art. 13 bis del regolamento delle entrate tributarie e da canoni.

Titolo IV Versamenti

Art. 10

Modalità di versamento delle somme dovute

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione deve essere eseguito entro venti giorni dalla sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione, nelle forme previste per ciascun tributo da leggi e regolamenti.
2. È ammessa, inoltre, la possibilità di corrispondere le somme dovute anche ratealmente con le modalità previste dal regolamento per la riscossione coattiva delle entrate.
3. L'ufficio si riserva di valutare i casi di lieve inadempimento nei pagamenti rateali di cui all'art. 15-ter del DPR 602/1973 o di ritardato pagamento non imputabile alla volontà del contribuente, previa presentazione di motivata istanza, al fine di evitare la decadenza dal beneficio della rateazione delle somme.

Titolo V
Disposizioni finali

Art. 11

Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 01/01/2025.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge se ed in quanto compatibili con i tributi comunali.